

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

PROVINCIA DI CUNEO

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 20, D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – ANNO 2024**

Partecipazioni detenute al 31.12.2023

RELAZIONE TECNICA

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che potesse produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Successivamente è stato emanato il D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 recante il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, che detta regole precise per la partecipazione alle società.

Il Testo unico precitato, all’art.20, impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la revisione periodica annuale delle partecipazioni possedute.

Entro il prossimo 31 dicembre 2023, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 e la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP).

Come ausilio per l’elaborazione dei provvedimenti sono rese disponibili le schede in formato elaborabile scaricabili dal sito internet istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro.

La comunicazione degli esiti attraverso l’applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> avverrà con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2021. Le Amministrazioni possono, pertanto, fare riferimento, in via generale, ai documenti di supporto per la rilevazione dati 2021 e a quanto riportato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro.

Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, inoltre, sono disponibili gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP.

I documenti approvati ai sensi dell'art. 20 del TUSP devono essere inviati alla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP* (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l'applicativo *Partecipazioni*, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.

Analogamente allo scorso anno, attraverso l'applicativo *Partecipazioni* saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014.

2. Piano operativo e rendicontazione

L'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce espressamente le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche prevedendo, da un lato che, le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; dall'altro che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si rappresenta inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga alle condizioni poste dal comma 1 del richiamato articolo 4, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

Ai sensi dell'art.20, del D.Lgs. n.175/2016 le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016.

I provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni sono trasmessi e resi disponibili alla Struttura ministeriale e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione, evidenziando i risultati conseguiti, da trasmettere anch'essa alla Struttura ministeriale e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Il piano e la relazione sui risultati conseguiti sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Ai sensi dell'art.20, D.Lgs. n.175/2016, con deliberazione del Consiglio comunale n.33 del 29.12.2022, esecutiva, è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Castiglione Tinella al 31.12.2021, descritta nella relazione tecnica allegata al provvedimento medesimo.

Il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni, per le motivazioni ampiamente illustrate nell'ambito dello stesso, può essere così sintetizzato:

1. mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

	Società	Quota
1	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.A.	2,24%
3	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Scarl,	0,12%
4	G.A.L. Langhe Roero Leader Scarl	0,46%
5	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l.	0,51%

2. prosecuzione delle seguenti azioni di razionalizzazione:

- a) monitoraggio delle operazioni di messa in liquidazione della società C.I.D.A.R. S.r.l. – Consorzio intercomunale per la depurazione delle acque reflue Torrenti Tinella e Belbo, sollecitando la definizione delle questioni pendenti per consentire al liquidatore di procedere celermente nell'iter burocratico di chiusura della società ed evitare l'ulteriore protrarsi della liquidazione con conseguenti maggiori costi;

Anche per l'anno 2024 vengono quindi verificati i dati e le informazioni rilevate dalle società partecipate sia con riferimento alle azioni già attuate o in corso di attuazione per definire le linee di intervento per i periodi successivi.

La relazione tecnica che si predispose contempla per ogni società una scheda di dettaglio i cui contenuti minimi sono indicati nei precitati Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche forniti dal MEF.

Si evidenzia che il Comune di CASTIGLIONE TINELLA non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.

Il Comune pertanto non ha indicato società a partecipazione indiretta in quanto non esistono partecipazioni detenute attraverso una società "tramite" di controllo.

01. ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A. (ALAC S.p.A.)

INFORMAZIONI GENERALI

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice fiscale	00451260046
Denominazione	ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI S.p.A.
Anno di costituzione della società	25.10.1993
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	ATTIVA
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

(1) -

NOME DEL CAMPO	
Stato	ITALIA
Provincia	CUNEO
Comune	CUNEO
CAP *	12100
Indirizzo *	Corso Nizza n. 9
Telefono *	0171/648673
FAX *	0171/603693
Email *	acquedotto.langhe@legalmail.it

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	E.36 RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Peso indicativo dell'attività %	50%
Attività 2 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 3 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 4 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI FISSATI DAL TULPS

numero medio dipendenti	11
numero dei componenti organo di amministrazione	5
numero dei componenti dell'organo di controllo	3

costo del personale	585.125,00
compenso componenti organo di amministrazione	28.514,00
compensi organi controllo	16.879,00

FATTURATO	
2024	3.737.112,00
2023	3.266.590,00
2022	3.221.549,00

2021	3.147.814,00
------	--------------

RISULTATO DI ESERCIZIO	
2024	1.826.179,00
2023	1.245.385,00
2022	243.480,00
2021	574.814,00
2020	308.524,00

DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	
Codice fiscale	00451260046
Denominazione	ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI S.p.A.
Quota di partecipazione	2,24%
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto delle norme di legge

OGGETTO SOCIALE:

La società ha per oggetto lo sviluppo, la manutenzione e gestione dell'Acquedotto delle Langhe ed Alpi cuneesi allo scopo di addurre, condurre e distribuire l'acqua potabile a tutti gli utenti allacciati ed a quelli che potranno esserlo in futuro.

All'uopo, senza limitazioni territoriali, provvedere alla:

1. realizzazione di reti distributive;
2. ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture e opere già esistenti mediante:
 - a) attività di monitoraggio ambientale;
 - b) impianto ed esercizio delle reti telematiche;
 - c) produzione di energia rinnovabile;
 - d) promozione ed incentivi volti alla corretta utilizzazione delle risorse idriche.
3. Captazione, ove possibile di nuove sorgenti.

La società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa la facoltà di concedere garanzie anche a favore di terzi, al fine di raggiungere gli scopi sociali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle attività di intermediazione disciplinate dal D.Lgs. n. 415/1996 e dal D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i., nonché di tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

La società può inoltre assumere e cedere partecipazioni anche minoritarie ed interessenze in altre società, imprese, consorzi, associazioni ed enti, sia in Italia che all'estero nonché costituire società, aventi oggetto simile, complementare, ausiliare, analogo od affine al proprio, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, nonché gestire le partecipazioni e/o interessenze medesime.

La società non può comunque assumere partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata.

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite Società che produce servizi nell'ambito del servizio idrico integrato. L'attività esclusiva di Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi è costituita dalla captazione e distribuzione all'ingrosso di acqua potabile,

come si evince anche dal codice ATECO 360000. L'interesse pubblico è rinvenibile nella necessità di garantire la regolarità delle forniture delle acque in una terra da sempre povera di sorgenti.

Per la sua natura di proprietaria delle reti la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate con finalità istituzionali.

Condizioni previste dall'art. 20 Il bilancio d'esercizio di questa Società ha registrato perdite per più esercizi che però sono esclusivamente dovute alla contabilizzazione di quote di ammortamento di immobilizzazioni materiali rivalutate in sede di trasformazione in S.p.A.; tali perdite sono state coperte con imputazione alla riserva "fondo contributi c/capitale ex-art.55 TUIR". Negli ultimi tre esercizi la società ha registrato utili.

Il patrimonio netto della società ammonta ad € 54.497.475 e risulta così composto:

Capitale sociale € 5.000.000 e riserve € 48.252.090

Utile (perdita) dell'esercizio 2023 € 1.245.385,00.

Si evidenzia che gli importi accantonati a riserva sono consistenti e risultano adeguati a sostenere anche eventuali future perdite, sino al completo ammortamento delle immobilizzazioni materiali rivalutate.

La partecipazione in questa società non comporta spese annuali per il nostro ente.

AZIONI DA INTRAPRENDERE. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente e con l'approvazione del bilancio 2022 ha distribuito dividendi.

2. ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO
Società consortile a responsabilità limitata

INFORMAZIONI GENERALI

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice fiscale	02513140042
Denominazione	ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO Società consortile a responsabilità limitata
Anno di costituzione della società	27.05.1996
Forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	ATTIVA
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

(2) .

NOME DEL CAMPO	
Stato	ITALIA
Provincia	CUNEO
Comune	ALBA
CAP *	12051
Indirizzo *	PIAZZA RISORGIMENTO N. 2
Telefono *	0173/362807
FAX *	0173/363878
Email *	enteturismo@confcommercio.legalmail.it

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	M.70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI FISSATI DAL TULPS

numero medio dipendenti	26
numero dei componenti organo di amministrazione	5
numero dei componenti dell'organo di controllo	3

costo del personale	1.259.678,00
compenso componenti organo di amministrazione	0,00
compensi organi controllo	25.160,00

FATTURATO	
2024	3.374.043,00
2023	3.144.948,00
2022	2.733.178,00

RISULTATO DI ESERCIZIO	
2024	0,00
2023	0,00
2022	0,00
2021	0,00
2020	0,00

DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	
Codice fiscale	02513140042
Denominazione	ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO Società consortile a responsabilità limitata
Quota di partecipazione	0,12%
Tipo di controllo	Partecipazione non di controllo

OGGETTO SOCIALE:

Promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo dei propri soci nell'ambito turistico di riferimento.

In particolare, potrà svolgere le seguenti attività':

- svolgimento externalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici;
- raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;
- assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;
- sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di Offerta turistica da parte degli operatori.

La società potrà operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito turistico di competenza e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. Sono esplicitamente escluse le attività commerciali in mercato concorrenziale ed ogni attività che preveda la percezione di corrispettivi a fine di lucro.

La società non potrà detenere partecipazioni o quote in altre società, enti o soggetti giuridici di qualsivoglia natura, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa. La società non potrà concordare avalli, fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi.

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite La società svolge la promozione turistica del territorio

Condizioni previste dall'art. 20 Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio, ulteriormente ampliato con l'incorporazione del territorio di Asti e dei Comuni del Monferrato.

3. Gruppo di azione locale (GAL) - LANGHE ROERO LEADER Scarl

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice fiscale	02437020049
Denominazione	GAL LANGHE ROERO LEADER Scarl
Anno di costituzione della società	04.11.1992
Forma giuridica	Società cooperativa a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	ATTIVA
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

(3) .

NOME DEL CAMPO	
Stato	ITALIA
Provincia	CUNEO
Comune	BOSSOLASCO
CAP *	12060
Indirizzo *	Piazza Oberto 1
Telefono *	0173/793508
FAX *	0173/793441
Email *	galbossolasco@legamail.it

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	M.70.21 pubbliche relazioni e comunicazioni
Peso indicativo dell'attività %	50%
Attività 2 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 3 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 4 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI FISSATI DAL TULPS

numero medio dipendenti	4
numero dei componenti organo di amministrazione	5
numero dei componenti dell'organo di controllo	1

costo del personale	202.787,00
compenso componenti organo di amministrazione	15.000,00
compensi organi controllo	8.520,00

FATT RATO	
2024	447.1336,00
2023	353.763,00
2022	280.232,00

RISULTATO DI ESERCIZIO	
2024	2.827,00
2023	2.688,00
2022	2.552,00

2021	2.487,00
2020	4.226,00

DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	
Codice fiscale	02437020049
Denominazione	LANGHE ROERO LEADER SCARL
Quota di partecipazione	0,46
Tipo di controllo	nessuno

OGGETTO SOCIALE:

La società ha per oggetto la promozione degli interessi istituzionali, economici e commerciali dei propri soci attraverso lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico, improntate alla valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, del folclore, sportivo, naturalistico, paesaggistico ed ambientale del territorio delle Langhe e del Roero in generale, in particolare dei Comuni che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader (Community-led Local Development) o SLTPLeader (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo), con tassativa esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà avviare tutte le attività ritenute utili fra le quali, a titolo di esempio, si citano:

- a) elaborazione di strumenti programmatici e progettuali, ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione, attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all'economia, all'occupazione e alla qualità della vita della popolazione residente sul territorio;
- b) animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- c) progettazione e attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;
- d) realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione dell'economia rurale, all'ideazione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale;
- e) monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, anche attivando sinergie tra i diversi soggetti consorziati;
- f) applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente rurale;
- g) promozione dell'offerta di servizi da parte delle aziende agricole, con particolare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del territorio, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti agroalimentari, il miglioramento delle tecniche di produzione/ trasformazione, la crescita della loro commercializzazione;
- h) promozione e collocamento delle produzioni locali;
- i) promozione di attività turistiche ed agrituristiche;
- j) promozione delle attività culturali;
- k) promozione della tutela del paesaggio e dell'ambiente locale;
- l) promozione delle attività finalizzate a valorizzare e rendere fruibile in modo integrato il patrimonio rurale locale (storico-architettonico, ambientale, culturale e produttivo);
- m) promozione, assistenza e sostegno allo sviluppo dell'attività agricola, artigianale e imprenditoriale locale;
- n) realizzazione di iniziative ed eventi, direttamente o su incarico, relativamente alle attività di promozione di cui ai punti precedenti, quali convegni, congressi, fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, sportive, folcloristiche ed enogastronomiche;
- o) formazione professionale e informazione;
- p) ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle precedenti.

3 - In particolare per le iniziative a valere sulla Programmazione CLLD Leader, la società si baserà sul modello di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) che, come disposto dall'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è:

- a) concentrato su territori sub regionali specifici, coincidenti con il territorio degli Enti pubblici locali aderenti al GAL;
- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione."

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016.

Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013, art. 59, comma 5, una quota del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER attraverso i GAL; i GAL dunque:

- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano LEADER senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica (SINEG – Servizio di interesse non economico generale);
- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati (art. 32 comma 2 Reg. UE 1303/2013), tra cui quindi anche Comuni (in forma singola o associata), quale unica modalità per poter partecipare alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei relativi contributi.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Reg. UE 1303/2013:

“Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

- a) concentrato su territori sub-regionali specifici;
- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.”

Condizioni previste dall'art. 20

- 1) Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20 comma 2 lettera a); 2) Il GAL ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b); gli amministratori del GAL non percepiscono compensi e a tal proposito si rinvia alla “Deliberazione n. 7 del 20.01.2016 Bormio SO Guida VSG” della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, in cui sostanzialmente, per la parte inerente al rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli Amministratori nelle società partecipate dagli Enti pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano l'orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica può dirsi comunque raggiunto a prescindere dal numero di amministratori e dal rapporto numero di amministratori e numero dipendenti;
- 3) Il GAL è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza che non possono essere svolte dunque da altre società (art. 20 c. 2 lettera c);
- 4) Il GAL ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20 comma 2 lettera d, art. 26 comma 12 quinquies); si evidenzia che i GAL - in quanto unici soggetti sul territorio deputati dall'Unione Europea, attraverso la Regione Piemonte e ARPEA, all'attuazione della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei svolge un servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato; se ne può dedurre che i servizi svolti dai GAL relativamente a Leader non hanno rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la partecipazione ai Bandi pubblici emessi dai GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia

pubblici sia privati) non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per l'erogazione di un servizio, ma avviene semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui Amministrazioni comunali hanno aderito al GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso;

- 5) Il GAL svolge un SINEG (Servizio di interesse non economico generale) e non ha avuto risultati negativi nei cinque anni precedenti (art. 20 comma 2 lettera e);
- 6) Il GAL presenta costi di funzionamento già evidentemente molto bassi, che non si ritiene possano essere oggetto di ulteriore contenimento se non a costo di compromettere la continuazione dell'attività istituzionale (art, 20a comma 2 lettera f);
- 7) circa l'aggregazione del GAL con altre società, vale quanto indicato al punto 3 (art. 20 comma 2 lettera c).

AZIONI DA INTRAPRENDERE Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

La società è costituita come GAL e rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4, comma 6, D.Lgs. 175/2016. Partecipa al programma di sviluppo rurale del territorio attraverso la predisposizione di bandi per la gestione di fondi europei ai sensi del relativo Regolamento UE.

4.S T.R. Società Trattamento rifiuti s.r.l.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice fiscale	02996810046
Denominazione	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.
Anno di costituzione della società	27.05.2004
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	ATTIVA
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

(4) .

NOME DEL CAMPO	
Stato	ITALIA
Provincia	CUNEO
Comune	ALBA
CAP *	12051
Indirizzo *	Piazza Risorgimento n.1
Telefono *	0172/560137
FAX *	0172/54383
Email *	str@pec.it

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	E.38.32 Recupero e cernita di materiali
Peso indicativo dell'attività %	50%
Attività 2 *	E.38.21 Trattamento e smaltimento rifiuti non pericolosi
Peso indicativo dell'attività % *	25%
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 4 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI FISSATI DAL TULPS

numero medio dipendenti	81
numero dei componenti organo di amministrazione	5
numero dei componenti dell'organo di controllo	3

costo del personale	4.324.553,00
compenso componenti organo di amministrazione	19.888,00
compensi organi controllo	24.960,00

FATTURATO	
2024	25.461.563,00
2023	24.919.955,00
2022	16.728.051,00

RISULTATO DI ESERCIZIO	
2024	503.125,00
2023	542.562,00
2022	225.570,00

2021	244.929,00
2020	257.454,00

DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	
Codice fiscale	02996810046
Denominazione	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.
Quota di partecipazione	0,51%
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto delle norme statutarie

OGGETTO SOCIALE:

“1. Ai sensi delle leggi vigenti la società è ente titolare della proprietà degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, conferiti dagli enti locali o loro forme associative, destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. La società gestisce inoltre gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a seguito della scadenza dei contratti con gli attuali gestori, salvo che la competente Autorità d'Ambito di cui alla L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, deliberi di optare per l'individuazione del nuovo gestore delle predette Infrastrutture a mezzo di gara pubblica.

La società assume altresì la gestione degli impianti che è conferita dall'associazione d'ambito.

Negli impianti si intendono ricompresi quelli di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, termovalorizzazione e ogni altro impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, nonché l'esercizio di ogni ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti, per conto o nei confronti degli enti soci.

3. La società può eseguire ogni altra attività' attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi, ricerche, nonché' la progettazione e la realizzazione di impianti specifici.

Sono escluse le attività di erogazione dei servizi all'utenza, nonché' le altre attività vietate dalle leggi vigenti.

4. La società provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie per l'ottenimento, da parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni e licenze, relativi alle opere da compiere ed alle attività' da espletare, anche in nome e per conto degli enti soci.

Art. 5 (Attività contrattuale)

1. La società può stipulare mutui e finanziamenti, attivi o passivi, garantiti ipotecariamente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società' aventi scopo analogo, affine, o complementare al proprio, ove consentito dalle leggi vigenti.

2. Per la realizzazione delle attività sociali la società può anche utilizzare l'organizzazione ed il personale dei soci pubblici, ivi compresi gli uffici tecnici, in funzione delle rispettive competenze e capacità professionali, ovvero incaricare consulenti e professionisti, società' di progettazione, o stipulare appalti con imprese terze.

3. Ai sensi delle leggi vigenti il consorzio di bacino, di cui alla L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, può affidare alla società lo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione dei

servizi all'utenza relativi ai rifiuti, ivi compreso l'esercizio delle attività gestionali di committenza per l'esecuzione dei contratti con i gestori dei servizi medesimi.

4. La società esercita altresì le attività indicate al comma precedente per tutti i contratti in cui è succeduta agli enti locali, o al consorzio di bacino”.

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite La società svolge una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

Condizioni previste dall'art. 20 Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile dell'esercizio 2018 ai soci. La partecipazione non comporta oneri per l'ente.

SOCIETA' GIA OGGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
TORRENTI TINELLA E BELBO S.r.l.**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice fiscale	92009550051
Denominazione	CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE TORRENTI TINELLA E BELBO S.r.l. siglabile CIDAR S.r.l.
Anno di costituzione della società	23.01.1993
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	ATTIVA in liquidazione volontaria o scioglimento
Anno di inizio della procedura⁽¹⁾	2017
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

(5) •

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Asti
Comune	Costigliole d'Asti
CAP *	14055
Indirizzo *	Via Roma 5/9
Telefono *	0141/966031
FAX *	0141966037
Email *	cidarsrl@pec.it

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	E.37 HGESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
Peso indicativo dell'attività %	50%
Attività 2 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 3 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 4 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI FISSATI DAL TULPS

numero medio dipendenti	0
numero dei componenti organo di amministrazione – liquidatore dal 17.07.2017	1
numero dei componenti dell'organo di controllo	0

costo del personale	0,00
compenso componenti organo di amministrazione	6.240,00
compensi organi controllo	0,00

FATTURATO	
2024	105.783,00
2023	197.076,00
2022	233.049,00
2021	247.812,00
2020	232.521,00

RISULTATO DI ESERCIZIO	
2024	(15.001,00)
2023	19.430,00
2022	103.731,00
2021	110.941,00
2020	89.328,00
2019	61.379,00
2018	66.069,00

DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	
Codice fiscale	92009550051
Denominazione	CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUETORRENTI TINELLA E BELBO S.r.l. siglabile CIDAR S.r.l.
Quota di partecipazione	5%
Tipo di controllo	nessuno

AZIONI DA INTRAPRENDERE Monitorare le operazioni di messa in liquidazione della società C.I.D.A.R. S.r.l. - Consorzio intercomunale per la depurazione delle acque reflue Torrenti Tinella e Belbo, partecipando con costanza alle riunioni convocate e visionando attentamente la corrispondenza ricevuta al riguardo.

ESITO DELLA RICOGNIZIONE.

Va segnalato preliminarmente che la società non ha comunicato i dati secondo le indicazioni di formato richieste dal Ministero delle Finanze, le cosiddette "schede di rilevazione", e i dati relativi all'esercizio 2024, ove possibile, sono stati desunti dal bilancio d'esercizio 2024.

Dal conto economico emerge una perdita d'esercizio pari a Euro 15.001,00, che in nota integrativa viene commentata come segue:

“Il bilancio, oggetto della presente relazione relativo al solo periodo post liquidazione, chiude con un risultato negativo di € 15.001 (contro un risultato positivo di € 19.430 dell'esercizio precedente), ottenuto dopo aver accantonato ammortamenti per € 97.365 (€ 32.885 al netto dell'utilizzo dei contributi in conto impianti iscritti a Conto economico per € 64.481). [...]

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall'art. 2428, comma 3, punto 6 del Codice civile, circa l'evoluzione prevedibile della gestione liquidatoria, ritiene che, qualora la liquidazione non si concludesse entro il 31 agosto 2025, a fronte della interruzione dell'esercizio provvisorio, il risultato di liquidazione risulterà negativo a fronte della totale assenza di proventi delle convenzioni in essere con il gestore per effetto della estinzione dei mutui oggetto di restituzione. In tale prospettiva la società dovrà richiedere ai comuni soci le necessarie risorse non solo per far fronte ai debiti già evidenziati nel bilancio oggetto della presente relazione ma anche quelli già maturati e che nel frattempo matureranno sino al definitivo scioglimento e cancellazione della società.”

Alla luce di ciò, a norma dell'art. 21 del D.Lgs 175/2016, l'Ente deve accantonare un fondo per l'eventuale copertura della perdita, la cui entità deve essere proporzionale alla quota posseduta.

Considerando, dunque, il rapporto tra la perdita d'esercizio e la quota di partecipazione detenuta dal Comune, pari al 5% del capitale sociale, la somma da accantonare a copertura della perdita d'esercizio ammonta ad euro 750.

Tuttavia, vista la previsione sull'andamento della gestione formulata dal Liquidatore, anche in considerazione della giurisprudenza della Corte dei Conti (*ex multis*, da ultimo con la delibera n. 42/2024, la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata ha ribadito che la quantificazione del fondo deve essere basata sull'insieme delle perdite rilevabili al 31 dicembre, e non solo sul dato dell'ultimo esercizio) e valutato che l'esercizio della società non corrisponde all'anno solare e pertanto è presumibile che nei mesi successivi all'agosto 2025 si sia generata una maggiore perdita potenziale, è prudente ed opportuno accantonare una maggior somma a copertura anche di tale passività eventuale, pari 250 euro (4/12 di 750).

La Giunta ha dunque provveduto allo stanziamento in spesa, alla missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027, anno finanziario 2025, di un “Fondo perdite società partecipate” per euro 1.000,00, finanziato con prelievo dal Fondo di riserva, che verrà poi accantonato in sede di rendiconto dell'esercizio 2025.

Si segnala, in conclusione, che tale accantonamento non comporta alcun effetto sugli equilibri di bilancio.

RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2024

RIEPILOGO ESITI FINALI

A conclusione dell'analisi sopra effettuata gli esiti della ricognizione delle partecipazioni detenute al 31.12.2022 si possono così riassumere:

MANTENIMENTO della propria partecipazione nelle seguenti società **SENZA INTERVENTI**, ai sensi degli artt. 4 e 20 del D.Lgs. n.175/2006:

N. ordine precedente revisione	SOCIETA'	QUOTA POSSEDUTA	ESITI DELLA RICOGNIZIONE
1	ALAC S.p.A.	quota del 2,24%	Mantenimento senza interventi

3	ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO Scarl	quota dello 0,12%	Mantenimento senza interventi
4	G.A.L. LANGHE ROERO LEADER Scarl	quota dello 0,46%	Mantenimento senza interventi
5	S.T.R. SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.r.l.	quota dello 0,51%	Mantenimento senza interventi

ATTUAZIONE DELLE SEGUENTI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE:

N. ordine precedente revisione	SOCIETA'	QUOTA POSSEDUTA	ESITI DELLA RICOGNIZIONE
2	CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE TORRENTI TINELLA E BELBO S.r.l. siglabile CIDAR S.r.l.	quota del 5%	Procedura di liquidazione in corso. Occorre proseguire a monitorare le operazioni di messa in Liquidazione: il monitoraggio sarà finalizzato anche all'opportunità di nuovi idonei accantonamenti al fondi rischi società partecipate, in ragione dell'andamento della gestione.

EVENTUALI NUOVE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE:

Al momento non risultano programmabili nuove azioni di razionalizzazione.